

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	autonomielocali@certregione.fvg.it finanzalocale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555558 fax + 39 0432 555578, 0432 555143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Nota inviata tramite PEC

Alle Province della Regione

Ai Comuni della Regione

Alle Comunità montane della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

Alla Direzione generale
Servizio sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
TRIESTE

Oggetto: Norme di coordinamento della finanza locale per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Chiarimenti in materia di contenimento della spesa di personale.

In via collaborativa, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte degli enti in materia di contenimento della spesa di personale, ad integrazione di quanto già illustrato con la nota n. 837 del 3 febbraio 2016 del Servizio finanza locale, sentita la Direzione Generale, si forniscono ulteriori indicazioni.

La legge regionale n. 18/2015 all'articolo 22 prevede che gli enti locali devono assicurare il contenimento della spesa di personale nei limiti del **valore medio** del triennio **2011-2013**, pertanto, nel **2016** il valore della spesa di personale non dovrà superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013.

a) Disciplina derogatoria al contenimento della spesa di personale

La disciplina regionale non prevede più esclusioni o deroghe ai fini del contenimento della spesa di personale.

Infatti, le norme di contenimento della spesa emanate dal legislatore nazionale costituiscono principi di coordinamento della finanza locale, cui la Regione Friuli Venezia Giulia deve attenersi. Come ribadito da vari pronunciamenti della Corte Costituzionale¹, deroghe previste dalla disciplina regionale si risolverebbero, almeno indirettamente, in un contrasto con i corrispondenti limiti posti dal legislatore nazionale, che seppur diversamente congegnati, hanno la stessa finalità. Pertanto, deroghe diverse rispetto a quelle previste a livello nazionale potrebbero inficiare l'obiettivo fondamentale del principio di coordinamento della finanza pubblica volto al contenimento dell'aggregato più rilevante della spesa corrente.

¹ Vedasi tra le altre le sentenze n. 54/2014 e n. 181/2014.

Ne consegue che **le voci da includere o escludere ai fini del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica in oggetto sono quelle valide per tutti gli enti del territorio nazionale**. In particolare, si rinvia a quanto specificato da ultimo nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 13/2015 riguardante le linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali in relazione al rendiconto della gestione 2014, che pur avendo carattere non immediatamente precettivo ma di indirizzo programmatico, tuttavia esse svolgono un'azione di rafforzamento e sostegno ai fini di coordinamento della finanza pubblica ed assumono, in tal modo, rilevanza di canone di riferimento unitario.

Si segnala che la succitata deliberazione 13/2015 è l'ultima in ordine di tempo, ma probabilmente a breve la Corte dei Conti delibererà le nuove linee guida riferite ai rendiconti 2015 e sarà cura di questo Servizio darne tempestiva comunicazione.

Il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.² Eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra infatti, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio del triennio.

Per quanto attiene invece alle voci non ricomprese tra le spese di personale, le medesime dovranno essere detratte (qualora sostenute) sia nel 2016 che nel triennio di riferimento, per un principio di neutralità e omogeneità dei dati.

b) Pronunce della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie

Si ritiene utile richiamare i contenuti di alcune recenti pronunce della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.

In particolare, la deliberazione n. 16/2016 riporta l'interpretazione delle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa di personale, anche alla luce dell'evoluzione ordinamentale intervenuta per effetto delle nuove regole dell'armonizzazione (punto 12).

Il principio contabile di cui all'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.

Rinviano al contenuto del principio, si richiama quanto chiaramente sintetizzato nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione controllo per il Veneto, del 4 maggio 2016, n. 263.

Nel caso in cui entro la fine dell'esercizio di competenza sia stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata e sottoscritto il contratto collettivo decentrato, le risorse esigibili nell'esercizio successivo, ed in particolare quelle legate alla performance, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato.

Se, invece, il fondo è costituito entro la fine dell'esercizio ma il contratto collettivo decentrato non è sottoscritto, le risorse confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente applicabile anche in caso di esercizio provvisorio.

Se, infine, entro la fine dell'esercizio non è stato costituito il fondo né è stato sottoscritto il contratto decentrato, sarà solo la parte stabile a confluire nell'avanzo vincolato, mentre la parte variabile genererà un'economia libera.

E' necessario, quindi, che la firma del contratto arrivi entro la fine dell'anno, sia per evitare problemi legati alla disciplina del pareggio di bilancio, sia perché i Giudici contabili censurano la prassi della cosiddetta contrattazione tardiva.

Premesso quanto sopra, per quanto rileva in relazione al calcolo della spesa di personale, si rappresenta quanto segue:

- nel caso in cui sia stato creato il fondo pluriennale vincolato la **spesa di personale 2016** sarà costituita dagli impegni 2015 confluiti nel 2016 in c/competenza (mediante FPV) **più** gli impegni di competenza ed esigibili nel 2016 **meno** gli impegni di competenza del 2016 ma esigibili nel 2017;
- qualora non sia stato costituito il fondo pluriennale vincolato (ipotesi di contratto non stipulato) costituirà **spesa di personale 2016** l'eventuale quota derivante dal 2015, riferita al fondo accessorio e premiante e

² Ad esempio qualora nel 2016 rientri un dipendente in maternità o sia venuta meno una convenzione con la conseguenza che il dipendente risulta ora a totale carico dell'ente, non è possibile ricostruire il dato del triennio con un artificio contabile computando fittiziamente una spesa non sostenuta.

confluita nel risultato di amministrazione applicato all'esercizio di riferimento (2016) solo a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.

c) Norme di reclutamento

Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, si richiama l'attenzione, altresì, sulle disposizioni relative ai limiti assunzionali. L'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 12/2014, dispone che le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale ai fini dell'attivazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, applicano le disposizioni nazionali in materia di limiti assunzionali e relative deroghe.

Le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 25 e seguenti della legge regionale n. 17/2008 sono superate dalla nuova disciplina introdotta con la legge regionale 18/2015, che ha innovato le regole in materia di contenimento della spesa di personale. Tali norme verranno abrogate espressamente con i prossimi interventi legislativi.

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per esigenze organizzative è opportuno che eventuali quesiti su aspetti generali ed applicativi pervengano tramite e-mail al seguente indirizzo: pattostab.aall@regione.fvg.it.

La struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

Referenti:

dott.ssa Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail

alessandra.mossenta@regione.fvg.it;

dott. Andrea Battiston – tel. 0432/555267, e-mail andrea.battiston@regione.fvg.it;

dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505, e-mail raffaella.faleschini@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

*Il Direttore centrale
- Antonella Manca –*

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)